

AREA MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA
SEDE DI MILANO

Prot. n. 7425 del 29/01/2015

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di **CESANO MADERNO** da ubicare nella zona così delimitata: **VIA CESARE CANTU', DAL CIVICO 1 AL CIVICO 5, VIA BORROMEO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 14; VIA COMO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 11E DAL CIVICO 2 AL CIVICO 10 E VIA CARLO BORROMEO DAL CIVICO 1 AL CIVICO 7 E DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6.**

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data **29/07/2014**, per l'appalto della rivendita di nuova istituzione in **CESANO MADERNO**, il cui reddito presunto per l'anno **2013** è di **€ 58.506,12=** ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito di **€ 59.000,00=** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata a distanza non inferiore a **metri 250** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta con apposta marca da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di **CESANO MADERNO**".

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata alla Direzione Territoriale della Lombardia, **Via San Marco, 32, 20121 MILANO**, dovrà pervenire entro il giorno **06/03/2015**.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia - di **MILANO** per l'ammontare di **€ 2.950,00**

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio Regionale, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Milano 29/01/2015

Il Direttore
Ing. F. DE DONATO
f.to De Donato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

La domanda dovrà essere redatta, su carta con apposta marca da bollo da € 16,00 secondo il seguente schema:

Io sottoscritto mi impegno ad assumere in gestione, per tre anni, l'esercizio della rivendita di nuova istituzione in sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, la somma di € (Euro).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n. nel comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dalla Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

firma

- 1) Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e domicilio dell'offerente L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda stessa
- 2) l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità della domanda stessa. - .

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della L. n° 1293/57 non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore d'età salvo che non sia autorizzato per l'esercizio dell'impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) abbia riportato condanne:
 - a. per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee Legislative;
 - b. per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo di anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,
 - c. per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d. per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino vendita;
- 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quanto siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della L. n° 384/80, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della L. n° 1293/57, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.